Massa e Cozzile, li 03 maggio 2018

Circolare nº14

Ai gentili Clienti Loro sedi

#### OGGETTO: Ecobonus. Vademecum dei diversi interventi agevolabili

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarla che l'Enea ha pubblicato i vademecum operativi relativi ai diversi interventi agevolabili in materia di detrazioni Irpef ecobonus alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018.

#### Premessa

L'Enea ha recentemente pubblicato sul proprio sito i vademecum operativi relativi ai diversi interventi che danno diritto alle detrazioni Irpef spettanti per interventi di risparmio energetico sugli immobili residenziali e non, vademecum che recepiscono le diverse novità introdotte dalla Legge n° 205/2017, Legge di Bilancio 2018.



Le indicazioni tecniche ed operative individuate dall'Enea devono essere considerati in toto ai fini dell'effettiva spettanza delle detrazioni Irpef citate (http://www.acs.enea.it/vademecum/).

L'Ecobonus già rivisto in maniera rilevante dalla scorsa Legge di Bilancio (Legge n°232/2016) che ha introdotto per interventi di maggior rilievo sulle parti condominiali le aliquote detrattive del 70% e del 75%, prorogando sempre per i lavori condominiali i benefici fiscali fino al 2021, è stato confermato anche per il 2018 nella misura del 65% per lavori che riguardano le singole unità immobiliari. Pare opportuno precisare quelli che sono gli interventi che danno diritto alla detrazione ecobonus.

Le spese per le quali viene riconosciuta la detrazione per interventi di efficientamento deve essere collegata a lavori che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e riguardano in generale:





#### **Ecobonus- Interventi agevolabili**

- ⇒ la riduzione del fabbisogno energetico;
- ⇒ il miglioramento termico dell'edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti ecc);
- ⇒ l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
- ⇒ la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione

L'agevolazione è prevista anche per l'acquisto e la posa in opera:



delle schermature solari indicate nell'allegato M del Decreto Legislativo n. 311/2006, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;



di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

#### IL BENEFICIO FISCALE È ESTESO ALLE SPESE SOSTENUTE DAL 1° GENNAIO 2016



per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.

Soffermiamoci in questa sede, sulla novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, andando ad analizzare nella presente infostudio le indicazioni operative fornite di recente dall'Enea (L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile).

#### L'intervento della Legge di Bilancio 2018

Con l'intervento della Legge di Bilancio 2018 passa dal 65% al 50% la detrazione per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018 per l'acquisto e posa in opera:

- ⇒ di finestre comprensive di infissi;
- ⇒ di schermature solari;
- ⇒ di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A (vedi regolamento delegato (UE) n. 811/2013); sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente;
- ⇒ di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.



Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)

Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica

Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)

Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471

Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.eu - Pec: renzodelrosso@pec.it

Sito web: http://www.renzodelrosso.eu



#### LA DETRAZIONE SI APPLICA NELLA MISURA DEL 65%

per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e **contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII** ( come da comunicazione della Commissione Europea 2014/C 207/02), o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione».

### ULTERIORI NOVITA Super-bonus condomini

In materia di lavori condominiali arriva il c.d. super-bonus; per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (vedi ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003) finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste per l'ecobonus maggiorato 70%-75% (comma 2- quater art.14 D.L. 63/2013) e per il sismabonus (art.16 comma 1 quinques), viene riconosciuta una detrazione nella misura dell'80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore, o nella misura dell'85 % ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

OSSERVA - Oggetto di intervento è stato altresì la cessione del credito fiscale connesso agli interventi di riqualificazione energetica; la detrazione è ora cedibile a soggetti terzi per tutte le tipologie di intervento e non solo per quelli che riguardano le parti comuni condominiali, quindi anche a quelli fatti sulle singole unità immobiliari, non essendo più circoscritta a quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali. Tale previsione vale anche per i soggetti incapienti (no-tax area) per i quali grazie all'Intervento del D.L. 50/2017, rimane ferma la possibilità di cedere il credito anche alle banche e agli intermediari finanziari. Si rimanda a tal proposito al provvedimento A.D.E. del 28 agosto 2017.

Analizzate le principali novità che hanno previsto altresì il rafforzamento dei controlli effettuati dall'Enea in riferimento alla totalità degli interventi di risparmio energetico, addentriamoci nel documento successivo, scheda pratica, sulle indicazioni operative da seguire ai fini della spettanza delle detrazioni citate.





#### **SCHEDA PRATICA**

Detrazioni per risparmio energetico (Legge 296/2006 e art.



- Soggetti beneficiari
- Edifici agevolabili
- Entità del beneficio
- I requisiti tecnici specifici da rispettare
- Opere agevolabili
- Documentazione da trasmettere all'Enea
- Documentazione da conservare



# INDICAZIONI DA RAPPORTARE AD OGNI SINGOLO INTERVENTO

Come già anticipato nel documento precedente, Con l'intervento della Legge di Bilancio 2018 passa dal 65% al 50% la detrazione per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018 per l'acquisto e posa in opera:

- ⇒ di finestre comprensive di infissi;
- ⇒ di schermature solari;
- ⇒ di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A (vedi regolamento delegato (UE) n. 811/2013); sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente;
- ⇒ di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.



Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)

Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica

Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)

Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471

Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.eu - Pec: renzodelrosso@pec.it



La detrazione si applica nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e **contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII** ( come da comunicazione della Commissione Europea 2014/C 207/02), o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione».

Le novità 2018 per i singoli interventi										
ECOBONUS 2017 E 2018 A CONFRONTO										
	2017			2018						
Intervento	Detrazione	Spesa	Detrazione	Detrazione	Spesa	Detrazione				
	percentuale	massima	Max	percentuale	massima	Max				
Acquisto e										
posa in opera										
di finestre	65%	92.307,69	60.000	50%	120.000	60.000				
comprensive di										
infissi										
Schermature	6501	02 207 60	60.000	50%	120,000	60,000				
solari	65%	92.307,69	00.000	30%	120.000	60.000				
Acquisto e la										
posa in opera										
di impianti di										
climatizzazione										
invernale con										
impianti dotati	65%	46.153,84	30.000	50%	60.000	30.000				
di generatori di										
calore										
alimentati da										
biomasse										
combustibili										
Sostituzione di impianti di	65%	46.153,84	30.000	50%	60.000	30.000				





climatizzazione						
invernale con						
impianti dotati						
di caldaie a						
condensazione						
Altri						
interventi-	65%	92.307,69	60.000	Conferma	Conferma	Conferma
esempio	03%	92.307,09	00.000	Comernia	Comerma	Comernia
pannelli solari						
Cappotto		40.000* n°				
termico	70%-75%	unità	/	Conferma	Conferma	/
termico		immobiliari				

Anche per gli interventi condominiali l'ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Tuttavia, quando si tratta di un intervento di riqualificazione energetica, per il quale è prevista la detrazione di 100.000 euro - e lo stesso intervento si riferisce all'intero edificio e non a "parti" di edificio - tale somma costituisce anche il limite complessivo di detrazione e va ripartita tra i soggetti che hanno diritto al beneficio.

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di intervento. In particolare, sono ammessi all'agevolazione:

- ⇒ le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- ⇒ i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
- ⇒ le associazioni tra professionisti
- ⇒ gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

I titolari di reddito d'impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell'esercizio della loro attività imprenditoriale (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 340/2008). Per esempio, non possono usufruire dell'agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili "merce" (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 303/2008).

Tra le persone fisiche possono fruire dell'agevolazione anche:





- € i titolari di un diritto reale sull'immobile
- € i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
- € gli inquilini
- € coloro che hanno l'immobile in comodato.

Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili strumentali all'attività d'impresa:

- € il familiare convivente con il possessore o il detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (coniuge, componente dell'unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado)
- € il convivente more uxorio, non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 64/E del 28 luglio 2016).

Per effetto della Legge di Bilancio 2018, le detrazioni in commento possono essere utilizzate dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) non solo per quelli sulle parti comuni che danno diritto a detrazioni maggiorate del 70 e del 75 % (come attualmente previsto) ma anche per gli altri tipi di intervento. Le stesse detrazioni possono essere utilizzate dagli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (nuovo comma 2-septies art. 14 D.L. 63/2013





#### I controlli dell'Enea

La Legge di Bilancio mira a rafforzare i controlli dell'Enea; viene disposto che l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) **effettua controlli, anche a campione**, s**ulle attestazioni** (D.M. 26 giugno 2015) che danno diritto alle maggiori detrazioni del 70% e 75% rispettivamente:

- ⇒ per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;
- ⇒ per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015,

nonché su tutte le agevolazioni spettanti in materia di ecobonus (è qui la novità) con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni in commento (al momento la Legge di Bilancio non è stata ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Viene altresì demandato ad apposito Decreto del Mise la definizione dei i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle detrazioni qui trattate ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che sul luogo dei lavori, eseguiti dall' ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. Fino all'emanazione del Decreto appena citato, continueranno ad essere considerate valide, le indicazioni contenute nel c.d. Decreto Edifici (D.M 19 febbraio 2007 e ss.mm.ii.).





#### DOCUMENTI DA CONSERVARE E CONTROLLARE O INVIARE ALL'ENE

#### Caso nº 1

#### **Installazione microgeneratore**

A breve ho intenzione di installare presso un immobile in di mia proprietà, un microgeneratore al fine di ridurre in maniera rilevante i consumi di energia; sono a conoscenza che la Legge di bilancio 2018 ammette anche tali tipi di intervento alla detrazione Irpef del 65% prevista in materia di risparmio energetico.

Quali sono nello specifico i singoli interventi ammessi all'agevolazione per l'acquisto e la posa in opera di microcogeneratori? Le spese che sosterrò per lo smontaggio e la dismissione dell'impianto di climatizzazione esistente che andrò a sostituire sono agevolabili?

In merito alle spese agevolabili in relazione all'intervento da lei richiamato nel quesito, è necessario andare a richiamare quanto riportato dall'Enea nei vademecum operativi di recente aggiornati in funzione delle ultime novità normative citate; in particolare per l'acquisto e la posa in opera di microcogeneratori in sostituzione di impianti esistenti è previsto che rientrano nell'agevolazione:

- lo smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione esistente;
- la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte dell'impianto termico esistente;
- gli interventi per l'adeguamento della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell'acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione nonché
- le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.

Attenzione però alla documentazione da conservare ed esibire in caso di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria;, ossia fatture relative alle spese sostenute, ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico nonché la ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID), che costituisce





garanzia che la "Scheda descrittiva dell'intervento" è stata trasmessa esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i lavori (per il 2018: http://finanziaria2018.enea.it), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere.

#### Caso n° 2

#### Eventuale proroga comunicazione all'Enea

Nel mese di gennaio ho installato dei pannelli solari presso l'abitazione in cui vivo; il tecnico che ha seguito i lavori ritiene che per gli stessi sia possibile usufruire della detrazione Irpef spettante in materia di interventi di risparmio energetico. Considerato che ai fini della richiesta dell'agevolazione entro 90 giorni dal collaudo dei lavori sono tenuto ad inviare all'Enea la relativa documentazione degli interventi effettuati, i canali telematici tramite i quali inviarla sono già operativi o bisogna attendere eventuali indicazioni da parte dell'Enea?

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori di risparmio energetico occorre trasmettere all'Enea:

- copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A al "decreto edifici" D.M. 19 febbraio 2007);
- la scheda informativa (allegato E o F al "decreto edifici" D.M. 19 febbraio 2007)), relativa agli interventi realizzati.

La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l'invio della documentazione all'Enea, coincide con il giorno del cosiddetto "collaudo" (e non di effettuazione dei pagamenti).

Come specificato nei vademecum operativi dell'Enea, aggiornati di recente, per gli interventi relativi all'installazione dei pannelli solari occorre trasmettere all'Enea solo la Scheda descrittiva dell'intervento (allegato E o F "decreto edifici") esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i lavori, entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere.

Venendo ora al suo caso specifico, con un apposito avviso pubblicato sul proprio sito l'Enea ha reso noto della messa in funzione, a partire dal 3 aprile, del nuovo sito <a href="http://finanziaria2018.enea.it">http://finanziaria2018.enea.it</a> dedicato all'invio telematico all'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) della documentazione necessaria





ad usufruire delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, c.d ecobonus, rivisto secondo le indicazioni della Legge n°205/2017, Legge di bilancio 2018.

I canali telematici per la trasmissione della documentazione ai fini della detrazione sono già operativi.

E' attesa, comunque, a breve la pubblicazione di uno o più decreti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con altri ministeri che devono precisare gli aspetti tecnici, procedurali e di controllo degli interventi agevolabili considerando le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2018

#### Caso n° 3

#### Interventi di ristrutturazione e comunicazioni all'Enea

Come da disposizioni della Legge di bilancio 2018, per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio (vedi art.16 bis D.P.R. 917/86 T.U.I.R. e art.16 D.L.63/2013), i contribuenti che effettuano sugli immobili tali tipi di intervento, per i quali richiedono la relativa detrazione, sono tenuti a trasmettere all'Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici.

Quali sono le indicazioni operative da seguire? Valgono le precisazioni fornite per gli interventi di risparmio energetico?

Con apposito comunicato stampa pubblicato di recente, l'Enea proprio in merito alle disposizioni della Legge di bilancio ha precisato che in relazione alla novità introdotta dalla legge di bilancio 2018 sulla trasmissione degli dei dati degli interventi di ristrutturazione edilizia, (al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati), l'ENEA è in attesa di specifiche indicazioni da parte delle istituzioni di riferimento sulla tipologia di interventi per i quali occorre procedere alla comunicazione, le informazioni e i dati che devono essere trasmessi, le modalità e le relative tempistiche da rispettare.

Non appena ricevute le indicazioni necessarie, l'Agenzia predisporrà il sistema informativo per consentire agli utenti la trasmissione dei dati e ne darà la più ampia comunicazione possibile.





Tuttavia, come già anticipato in premessa, tenuto conto che l'obiettivo della legge è il monitoraggio energetico, l'ENEA ritiene che la trasmissione dei dati debba avvenire solamente per gli interventi che comportano riduzione dei consumi energetici o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, tipicamente quelli previsti dal DPR 917/86, art. 16.bis, lettera h.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....



